

COMUNE DI LAURENZANA  
Provincia di Potenza



N° PAP-00180-2022

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 19/04/2022 al 04/05/2022

L'incaricato della pubblicazione  
AUSILIA ANGELA ROMANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|  |   |
|--|---|
| Reg. N. 08<br>del 12/04/2022<br>Prot.n. 1890 | <b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VISIVE, VIDEOCONFERENZA DA REMOTO, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA VIDEO CONFERENZA DA REMOTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE".</b> |
|--|---|

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dodici (12) del mese di Aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

| Prog | NOMINATIVO                 | PRESENTE | ASSENTE |
|------|----------------------------|----------|---------|
| 1    | Michele UNGARO             | X        |         |
| 2    | Salvatore URGA             | X        |         |
| 3    | Marco IMUNDO               | X        |         |
| 4    | Nicola MANZI               | X        |         |
| 5    | Giovanni Rosario D'EUFEMIA | X        |         |
| 6    | Rosario Luigi TRIVIGNO     |          | X       |
| 7    | Rocco Vincenzo FANELLI     | X        |         |
| 8    | Vincenzo PAVESE            | X        |         |
| 9    | Rocco MARTOCCIA            | X        |         |
| 10   | Giuseppe TRIVIGNO          | X        |         |
| 11   | Maria PAVESE               | X        |         |

Assume la presidenza Michele UNGARO

Partecipa il Segretario Dr. Giovanni CONTE

La seduta è aperta al pubblico attraverso diretta streaming.

Premesso che sulla presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole.

**OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e per la video conferenza da remoto delle sedute di Giunta comunale".**

### **IL SINDACO/PRESIDENTE**

Illustra l'argomento iscritto al n. 8 dell'o.d.g.

Interviene il Consigliere Trivigno Giuseppe il quale propone di apportare una modifica all'art. 3, comma 8, del Regolamento, consistente nell'ammettere la possibilità da parte dei consiglieri comunali di richiedere l'autorizzazione alle videoriprese anche in forma verbale.

Interviene il Sindaco/Presidente il quale manifesta la propria volontà ad accogliere favorevolmente la richiesta formulata dal Consigliere Trivigno G..

Interviene il consigliere Rocco Martoccia il quale manifesta la propria perplessità sul silenzio-diniego, previsto all'art. 3, comma 6, del Regolamento, in quanto a suo parere il diniego deve essere motivato.

Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, ritiene che il silenzio può essere considerato diniego ai sensi della Legge n. 241/90 e, pertanto, non ritiene di accogliere la richiesta.

Interviene il consigliere Rocco Martoccia il quale, a seguito del non accoglimento della propria richiesta, anticipa voto contrario all'approvazione del Regolamento.

Interviene il consigliere Giuseppe Trivigno che anticipa di associarsi a quanto riferito dal consigliere Rocco Martoccia e preannuncia il voto contrario da parte sua e del gruppo all'approvazione del Regolamento.

Il Sindaco, preannunciato il voto contrario dei consiglieri del Gruppo Consiliare "Riflettiamo Insieme" all'approvazione del Regolamento, propone di approvare lo stesso così come proposto e di non apportare nessuna delle modifiche avanzate dai consiglieri Trivigno e Martoccia.

Indi, terminata la discussione, il Sindaco/Presidente indice la votazione per alzata di mano per l'approvazione del punto n. 8 posto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione del "Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e per la video conferenza da remoto delle sedute di Giunta comunale", senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto alla proposta presentata al Consiglio Comunale.

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore:

Presenti = 10, Votanti = 10 di cui Favorevoli = 7, Contrari = 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.)

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli artt. 36, 37, 38, 39 e 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano, rispettivamente e tra l'altro, gli organi collegiali comunali, la composizione, il funzionamento e la presidenza del consiglio comunale, nonché le competenze dell'organo consiliare;

**Visti** gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 267/2000, che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

**Visto** lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/09/2000, ed, in particolare, il Titolo II Capo I, (Gli *Organi Istituzionali*), che detta le disposizioni essenziali sul funzionamento degli organi elettivi del Comune, nulla prevedendo in merito alle sedute a distanza, ossia in merito alle sedute in cui tutti o alcuni dei componenti non si trovino, contestualmente, nello stesso spazio fisico;

**Considerato** che l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone: "*Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute...*";

**Dato atto** che la partecipazione dei componenti del Consiglio e della Giunta è ordinariamente assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nelle sale delle adunanze a ciò adibite;

**Rilevata** tuttavia l'opportunità/necessità, sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni di pandemia, di mantenere la possibilità di effettuare le riunioni degli organi collegiali in forma *telematica* ossia in videoconferenza, per gli innegabili ed evidenti vantaggi che tale sistema comporta sotto diversi profili - anche a prescindere dalle esigenze di prevenzione sanitaria -, senza comportare una *deminutio* delle prerogative e degli elementi necessari per il corretto ed efficace funzionamento degli organi stessi, tra cui, a titolo esemplificativo: l'ampliamento della *visibilità* dell'attività politico-amministrativa dell'organo consiliare (stante la facilità di trasmissione in *streaming* delle sedute) e, quindi, la maggiore *trasparenza* e possibilità di compartecipare alla Comunità le principali attività dell'ente; la maggiore *tracciabilità* e la riduzione dei tempi di attuazione dei processi decisionali;

**Rilevato che** le moderne tecnologie possono consentire efficacemente (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza e teleconferenza;

#### **Richiamati**

- in specie, l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. n.27/2020 e ss.mm. ed ii. che, al primo comma, recita: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*";
- l'art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, che, da ultimo, proroga fino al 31 marzo 2022 il termine di cui al citato comma 1, dell'art.73, D.L. 18/2020;
- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- il D.P.R. 445/2000, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari*

*in materia di documentazione amministrativa" ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), che definisce quale "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.";*

- la legge 241/1990 ed, in particolare, l'art.22, comma 1, lett. d), che, ai fini del diritto di accesso ai documenti amministrativi considera tali *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale";*

- le argomentazioni e le ulteriori disposizioni normative, citate nel *Parere sull'ambito di applicazione della sospensione dei termini dall'8 al 22 marzo 2020, previsto dall'art. 3, c. 1, d.l. n. 11 del 2020, reso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 10/3/2020 n. 571, in merito alla validità dell'adunanza della stessa Commissione speciale con conferenza telefonica o con modalità telematiche;*

**Atteso che** in base a tale norma (art. 73, c.1, D.L. 18/2020) ed alle ulteriori disposizioni ed argomentazioni sopra richiamate pare lecito e corretto affermare che (nonostante la diversa opinione manifestata pur da autorevole fonte, ossia: parere Dip.AA. Interni e Territoriali del Min. Interno, 10.6.2021):

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa *"i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"*, consolida, con disposizione statale ex post, la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

e, quindi, gli enti possono legittimamente disciplinare autonomamente la materia, anche a regime, con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale (consiliare, ex artt. 42 e 48, D.Lgs. 267/2000), sulla base della legittimazione ordinaria, seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto (artt. 7 e 38, c.2, D.Lgs. 267/2000);

**Ritenuto**, pertanto, di poter disciplinare come da schema di regolamento allegato alla presente, composto da n. 9 (nove) articoli, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali comunali (Consiglio e Giunta) che si pone quale modalità alternativa allo svolgimento *in presenza*;

**Visto**, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra;

**Considerato che:**

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

**Ritenuto**, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- la pubblicità delle sedute consiliari potrà essere garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione/ascolto da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in tempo reale, anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio-video, nel sito istituzionale del Comune, fatti salvi i casi in cui, a termini di legge e di statuto, la seduta debba svolgersi a "porte chiuse";
- in ogni caso, la pubblicità della seduta è assolta, anche e semplicemente, con la pubblicazione del verbale, ossia del resoconto sintetico della seduta (interventi, dichiarazioni e voti espressi dai componenti), all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune, come d'altronde, usualmente, già avviene;

**Considerato**, infine, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

**Visto** l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali"*;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione, formulata su iniziativa del Sindaco, è stato reso parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il TUEL n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione, che si ricorda essere del seguente tenore:

Presenti = 10, Votanti = 10 di cui Favorevoli = 7, Contrari = 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.)

## DELIBERA

**Per quanto** in premessa esposto e qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale:

1) **Di approvare**, il *“Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e per la video conferenza da remoto delle sedute di Giunta comunale”*, composto da n. 9 (nove) articoli, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) **Di depositare** copia del medesimo presso l'ufficio segreteria e pubblicarlo, oltre che all'albo pretorio on-line, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

3) **Di stabilire**, in relazione all'urgenza di rendere attuabili le disposizioni regolamentari nel più breve tempo possibile, che il regolamento stesso entri in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Infine,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione e per alzata di mano il cui esito proclamato dal Presidente è del seguente tenore: Presenti = 10, Votanti = 10 di cui Favorevoli = 7, Contrari = 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.)

## DELIBERA

**Di Dichiarare**, per le motivazioni di urgenza sopra espresse, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 del 12/04/2022**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dr. Giovanni CONTE

**IL SINDACO**  
f.to Michele UNGARO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente dal 19/04/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04/05/2022 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Addì, 19/04/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
D.ssa Ausilia Angela ROMANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 19/04/2022

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dr. Giovanni CONTE

---

- Copia conforme all'originale

Addì, 19/04/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
D.ssa Ausilia Angela ROMANO

# **COMUNE DI LAURENZANA**

## **Provincia di Potenza**



### ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VISIVE, VIDEOCONFERENZA DA REMOTO, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA VIDEO CONFERENZA DA REMOTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE .***

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la ripresa e la trasmissione audio-video, la videoconferenza da remoto, su *internet* tramite pagina *web* o social, o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale e delle sedute della Giunta comunale.
2. La videoripresa e trasmissione *web* o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

### **Art. 2 Funzioni**

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. La ripresa e registrazione audio/video è un diritto del cittadino.

### **Art. 3 Autorizzazioni**

1. Le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari, qualora previste nella lettera di convocazione della seduta del Consiglio comunale con l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, sono effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* del Comune o in *streaming* su pagina social dello stesso) senza nessuna limitazione.
2. I soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via *internet* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
  - titolare responsabile del trattamento dei dati.
3. L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la domanda, può rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

6. In caso di silenzio le riprese s'intendono negate.
7. Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedente la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere al richiedente l'autorizzazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio.
8. I consiglieri comunali possono essere autorizzati alle videoriprese dal Presidente del Consiglio Comunale previa richiesta da effettuarsi almeno 1 giorno lavorativo antecedente la seduta del Consiglio comunale.

#### **Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere**

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale.
4. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In occasione delle sedute consiliari con la previsione di videoriprese, all'entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

#### **Art. 5 Protezione dati personali**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (*ex sensibili*), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, ovvero dichiarare la seduta chiusa al pubblico con diretta *streaming* o videoripresa da remoto.

#### **Art. 6 Riprese streaming**

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming*, *quando prevista* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È anche possibile la ripresa e la trasmissione in differita.

#### **Art. 7 Riprese in videoconferenza da remoto**

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, o del Sindaco (per la Giunta comunale).
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed - in ogni caso - previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "*sede virtuale*", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale.
6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione. Analogamente, l'avviso di convocazione delle sedute consiliari conterrà le istruzioni per consentire al pubblico di assistere alla videoconferenza.
7. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
8. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 08 del 12/04/2022  
sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

9. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
10. Il Segretario comunale, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;
11. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
12. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale - audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
13. La seduta in videoconferenza può avvenire anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed - in ogni caso - tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale, ovvero per la seduta di Giunta comunale, quest'ultima anche senza formalità.

#### **Art. 8 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.